COMUNE DI GUARDIALFIERA Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

LEGGE 31.12.1996 n. 675

(Approvato con atto consigliare n. 25 del 27.06.2001, esecutivo il ______ provv. n.____

SOMMARIO:

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Definizioni di riferimento
- Art. 4 Individuazione delle banche dati
- Art. 5 Titolarità e responsabilità della banca dati
- Art. 6 Soggetti incaricati del trattamento dei dati
- Art. 7 Trattamento dei dati
- Art. 8 Informazione
- Art. 9 Diritti dell'interessato
- Art. 10 Rapporti con il garante
- Art. 11 Sicurezza
- Art. 12 Controlli
- Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

ART. 1 OGGETTO

I.Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

A) le fanzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;

B) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni

ART. 2

FINALITA'

I.Il Comune e le sue articolazioni organizzativi a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti

civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

ART. 3

DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

LAi fini dei presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI

- 1 Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Municipale su proposta dei Dirigenti e/o Responsabili di uffici e servizi.
 - 2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.
- 3. I Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI

Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta nomina il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall' art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche con contratto a termine di diritto privato.

2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.

3. Il Responsabile:

a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;

b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

e) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;

d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;

e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi.

f) cura la realizzazione delle singole banche dati:

g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;

h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

ART. 6

SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- I. A cure del responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996,n.675.
- 2. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
- 2. Al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento dei dati e di garantire una corretta estrazione, tutti i servizi si uniformano entro il 01.10.2001 al sistema del Protocollo Generale del Comune.
- 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
- 4. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messaa disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.
- 5. A cura del Responsabile dell'Unità organizzativa competente vengono dettate opportune istruzioni per garantirela riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione in dati.

INFORMAZIONE

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. 1 Responsabili degli uffici e servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 9

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

2. La Giunta comunale determina il contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

ART. 10

RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 11

SICUREZZA

1. Il responsabile della Banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;

b) l'accesso non autorizzato;

e) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;

d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 12

CONTROLLI

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Aggiornamento alla GU 27/02/2001

319. SICUREZZA PUBBLICA

A) Disposizioni generali

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 (1).

Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della *L. 31 dicembre 1996, n. 675* (2) (1/circ).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 15 della *legge 31 dicembre 1996*, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Ritenuto che ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della *legge 31 dicembre 1996*, *n. 675*, occorre individuare, in via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare il funzionamento delle misure sanzionatorie penali previste dall'articolo 36 della medesima legge;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999;

Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in caso di più incaricati del trattamento, di limitare l'accesso a determinati dati personali attraverso la previsione di una specifica parola chiave per tali dati, senza operare, quindi, alcuna equiparazione tra tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un'unica parola chiave per l'accesso al sistema;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Principi generali

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini si intendono per:

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 1999, n. 216.

⁽²⁾ Vedi, anche, la L. 3 novembre 2000, n. 325.

^{(1/}circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

⁻ Ministero delle finanze: Circ. 24 marzo 2000, n. 53/S.

- a) "misure minime": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge;
 - b) "strumenti": i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento;
- c) "amministratori di sistema": i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione.

Capo II - Trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati.

Sezione I - Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali.

2. Individuazione degli incaricati.

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure:
- a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b);
- b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.

Sezione II - Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili in rete

3. Classificazione.

- 1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in:
 - a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico:
 - b) elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

4. Codici identificativi e protezione degli elaboratori.

- 1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all'articolo 3, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono essere adottate le seguenti misure:
- a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato

utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;

- c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

5. Accesso ai dati particolari.

- 1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.
- 2. L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.
- 3. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.
- 4. L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.
- 5. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso.
- 6. Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi da l a 6 non si applicano al trattamento dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

6. Documento programmatico sulla sicurezza.

- 1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato mediante gli elaboratori indicati nell'articolo 3, comma l, lettera b), deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:
- a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
 - b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
- c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
- d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.
- 2. L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.

7. Reimpiego dei supporti di memorizzazione.

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3, i supporti già utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.

Sezione III - Trattamento dei dati personali effettuato per fini esclusivamente personali

8. Parola chiave.

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è soggetto solo all'obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante l'utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di dati.

Capo III - Trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati.

9. Trattamento di dati personali.

- 1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli dell'articolo 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi da quelli previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità:
- a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare o, se designato, il responsabile devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
- b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.
- 2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità:
- a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
- b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

10. Conservazione della documentazione relativa al trattamento.

1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9.